

La Convenzione sul patrimonio intangibile e i suoi criteri tra valorizzazione, tutela e protezione

LUCIANA MARIOTTI

The paper focuses on Intangible Cultural Heritage Convention and its application in the frame of the processes of heritagization. Five main criteria are analyzed as fundamental elements for the realization of the ICH02 form, particularly centered on naming of the ICH item, territory, cross-cultural dialogue, level of competition for knowledge of embedded intangible cultural heritage. Tourism and sustainability are other aspects of this evaluation of the ICH form, even if visibility and tourism are not the center of the UNESCO policies.

Sono trascorsi 10 anni da quel 17 ottobre 2003 quando l'UNESCO adottò, nell'ambito della 32° sessione della Conferenza Generale a Parigi, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile! L'Italia ratifica questa Convenzione il 10 ottobre 2007 con la legge n. 167.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile ha costituito il primo trattato internazionale per il riconoscimento legale, amministrativo e finanziario della salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. Ed è stato il risultato del consenso raggiunto fra le leggi dei vari stati per stabilire diritti e doveri per ciascuna parte. La Convenzione è entrata in vigore il 30 aprile 2006, alla ratifica del 30esimo stato parte. L'obiettivo di questo strumento legale, come in genere di tutte le Convenzioni UNESCO, è il "mutuo rispetto fra le culture, il riconoscimento della diversità e creatività culturale" ai fini sia della sostenibilità dello sviluppo, in particolare la sostenibilità turistica, ma anche il superamento attraverso la cultura dei conflitti armati fra le parti (*mission* UNESCO).

Il patrimonio culturale intangibile definisce, nel contesto del sistema delle "culture", una dizione peculiare che trova origine a partire dai "monumenti", dall'architettura rurale, dagli insediamenti industriali arrivando ad includere "il paesaggio culturale" per sottolineare l'importanza degli "spazi culturali" e della relazione "fra natura e cultura", eminentemente di stampo antropologico. L'UNESCO ha contribuito quindi a costruire un approccio olistico al patrimonio culturale. Il processo ha avuto inizio nel 1973, quando la Bolivia propone

la protezione del “folklore” da aggiungere alla “Convenzione Universale del Diritto d’autore” evidenziando la necessità di integrare gli aspetti immateriali all’interno del patrimonio culturale mondiale¹. Nel 1982 l’UNESCO elabora la “Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare” che nel 1989 diventa un Programma Speciale con il nome di “Capolavori del Patrimonio Orale ed immateriale dell’umanità”². Nello stesso anno viene lanciato il programma dei “Tesori umani viventi”: la strada è aperta per il riconoscimento legale del patrimonio culturale intangibile. L’UNESCO – Sezione del patrimonio culturale intangibile – adotta lo strumento legale per la salvaguardia di questo Patrimonio culturale il 17 Ottobre 2003.

Una volta che la Convenzione è andata a routine, il Comitato Intergovernativo di Tokio nel 2007 ha stabilito quali dovessero essere i modelli per avviare la presentazione delle candidature. In quella sede si sono definite le diverse tipologie di modelli: la principale è quella in cui vengono presentate le candidature che necessitano di Urgente Salvaguardia, Lista ICH01, e il modello di presentazione delle candidature nella Lista Rappresentativa dell’umanità, Lista ICH02³. Nel 2008, sono stati inseriti nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell’umanità i 90 “Capolavori” iscritti fra il 2001 e il 2005 nel programma dei “Capolavori”, di cui due sono italiani: “L’opera dei pupi siciliani” (iscritta nel 2001) e il “Canto a tenore del pastoralismo sardo” (iscritta nel 2005). Inoltre, a seguito delle discussioni tra gli esperti dei diversi stati parte riuniti nel Comitato Intergovernativo di Bali nel 2011 è stato deciso di ratificare il termine, già in uso, di “elemento” per identificare l’oggetto del patrimonio culturale intangibile proposto per l’iscrizione durante il Working Group svoltosi a Parigi nell’ottobre 2012.

A dieci anni dalla adozione della Convenzione è importante riflettere sulle metodologie impiegate per l’iscrizione delle candidature e su quelle metodologie che dovrebbero essere impiegate, ma che ancora non lo sono.

L’Italia ha presentato diverse candidature sulla Lista Rappresentativa dell’umanità e nel 2011 almeno 12, fino al 31 marzo. Di queste candidature ne sono state iscritte due:

¹ M. Bouchenaki, *Views and Vision of the Intangible*, in *Museum International*, vol. 56, Blackwell publishing, 2004, pp. 221-222; idem *The Interdependency of the tangible and intangible cultural heritage*, Intervento in ICOMOS, 14th General Assembly and Scientific Symposium, Victoria Falls, 2003.

² M.T. Jaquinta, *Un nuovo approccio al Concetto di Patrimonio culturale dal monumento alla tutela del patrimonio culturale intangibile*, Laison Officer, Cooperation with Italy, ICRORM (International Centre for the Preservation and Restoration of Cultural Property), 2004.

³ Poi ci sono i Modelli per presentare le candidature multinazionali e tutti gli accessori della presentazione delle candidature: il consenso informato della o delle comunità e gruppi; il video di 10 minuti, le 10 foto che visualizzano quanto si è scritto; i diversi criteri – da 1 a 7. Che definiscono la stessa presentazione, ivi incluso il criterio n. 5 molto importante che riguarda l’inventariazione e la catalogazione di quanto viene proposto.

“La Dieta mediterranea” iscritta nel 2010 presentata dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e “Il sapere e saper fare della liuteria di Cremona”⁴ iscritta nel Comitato intergovernativo del 2012. Durante i lavori del Comitato intergovernativo del novembre 2011 tenutosi a Bali in Indonesia sono mutate diverse idee e concezioni. Anzi tutto, durante i lavori del Comitato intergovernativo, a fronte del numero piuttosto consistente di elementi presentati dagli stati parte nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell’umanità, è stato deciso di permettere per ciascuno stato parte l’iscrizione di un solo elemento nella Lista Rappresentativa e di incentivare invece le candidature per la Salvaguardia Urgente, le candidature Multinazionali e di promuovere l’iscrizione delle Buone Pratiche di salvaguardia dell’elemento iscritto. Queste decisioni sono state poi ratificate dall’Assemblea Generale degli Stati parte tenutasi a Parigi nel giugno 2012⁵.

Che cosa si debba intendere per patrimonio culturale intangibile è descritto nell’art. 2 della Convenzione :

le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono parte del proprio patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e fornisce loro un senso di identità e continuità promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umane.

L’art. 2 comunque, più che una definizione fornisce una descrizione degli elementi passibili di essere iscritti ⁶.

In Italia l’attuazione della Convenzione 2003 dal maggio 2011 è materia del Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Tale Commissione ha istituito una procedura per l’invio delle candidature nelle liste

⁴ Per il 2013 è stata segnalata all’UNESCO *La rete delle feste con le macchine a spalla*. È la prima candidatura a rete e fino ad ora (giugno 2013) non ci sono state richieste di integrazione da parte dell’Organo Sussidiario che pre-valuta, prima del prossimo dicembre 2013, le candidature presentate.

⁵ L’Assemblea Generale è l’organo sovrano della Convenzione e si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria.

⁶ G. van Zanten, *Op. Cit.*, p. 4 per una definizione di cultura: «l’insieme delle caratteristiche spirituali, materiali, intellettuali ed emotive distintive di una società o di un gruppo sociale, che includono, oltre all’arte e alla letteratura, gli stili di vita, le modalità di convivenza, i sistemi di valori, le tradizioni, le credenze».

dell'UNESCO. Tale procedura non è specifica per le liste istituite sul Patrimonio culturale intangibile, ma si applica anche alla lista del Patrimonio Mondiale e agli altri Programmi UNESCO, quali quelli relativi all'Archeologia subacquea, alla Biosfera o/e ai Geoparchi⁷. Inoltre, la Commissione suddivide a seconda dei Ministeri presenti nel Consiglio direttivo, le candidature presentate nelle diverse Convenzioni UNESCO. Inoltre, le candidature impeccabili sulle procedure richieste per ciascuna Convenzione UNESCO possono essere inserite in una Lista Propositiva riconosciuta dall'UNESCO per la Convenzione del 1972 e in una Lista Propositiva Nazionale per inserire le candidature della Convenzione 2003 in una "lista d'attesa".

Per molti dei paesi che hanno ratificato la Convenzione 2003, le manifestazioni orali e tradizionali rappresentano la forma principale di patrimonio culturale e forniscono un contributo importante al progresso economico e sociale del paese.

Queste considerazioni rendono piuttosto chiara l'importanza delle nozioni di antropologia culturale e qualificano, questa disciplina, ad essere referente principale dei contributi realizzati dalla Convenzione 2003.

Le locuzioni che in misura maggiore hanno comportato la necessità di riflessione antropologica riguardano:

- il concetto di patrimonializzazione;
- il concetto di elemento del patrimonio culturale intangibile;
- il concetto di modello culturale per la presentazione delle candidature, i 5 criteri istituiti per la Lista Rappresentativa che diventano 6 per la Lista a Salvaguardia Urgente;
- i concetti di comunità e di gruppo;
- il concetto di trasmissione dell'elemento di generazione in generazione.

Un aspetto centrale della riflessione riguarda il concetto di "patrimonializzazione"⁸. Un carattere dell'antropologia culturale "piuttosto nuovo" per le conseguenze implicate dall'applicazione delle metodologie antropologiche ai "patrimoni" e quindi per le conseguenze metodologiche apportate alla disciplina stessa. L'"antropologia del patrimonio" e soprattutto i processi di "patri-

⁷ C. Bortolotto, *Les inventaires du patrimoine immatériel en Italie: Etat, Régions et Associations*. Atti del Colloquio *Politiques Publiques du Patrimoine Immatériel en Europe du Sud. Parcours, réalisations et perspectives*, Lisbonne, Direcção-Geral do Património Cultural, 2011, p. 3. L'archeologia subacqua è una Convenzione del 2005, tra i programmi UNESCO si deve anche inserire quello relativo alla "Memoria del Mondo" del 1992.

⁸ B. Palumbo, *Le alterne fortune di un immaginario patrimoniale*, in "Antropologia museale", n. 28-29, primavera-autunno 2011, pp. 8-21; V. Lattanzi, *Per un'antropologia del museo contemporaneo*, in "La Ricerca Folklorica", 39, 1999, pp. 29-40.

monializzazione” trascendono i fenomeni locali e nazionali per configurarsi con concezioni sempre più sovranazionali e diverse dalle classificazioni fino ad ora accreditate specifiche del luogo o al massimo del territorio di riferimento⁹.

Infatti il modello di presentazione di una candidatura attraverso l’ICH02 comporta il primo vaglio patrimoniale¹⁰.

Esso è composto da 22 paragrafi la corretta risposta ai quali definisce il contesto patrimoniale. I primi punti del modello sono relativi alla “Denominazione dell’elemento” e alla “Denominazione della comunità, gruppi o individui interessati” e non sono affatto scontati. Infatti, la scelta dell’UNESCO di far intervenire nella presentazione delle candidature non un’istituzione locale, ma una comunità o gruppo comporta una presa di posizione particolare. Anzi tutto non è scontata la denominazione di un elemento spesso, infatti, non si trova accordo tra i membri della comunità o del gruppo, cioè tra i membri identificati come gli *stakeholders*, i portatori dell’interesse culturale. Raggiungere l’accordo tra i membri impegnati in una delle riunioni indette dall’UNESCO è molto importante proprio perché l’elemento viene proposto quale patrimonio culturale intangibile dell’umanità! L’identificazione della o delle comunità indicate che curano l’elemento e garantiscono la sua “trasmissione di generazione in generazione” è ugualmente un aspetto particolare, non perché non ci siano le comunità e/o i gruppi o perché essi non si trovino, o perché essi non svolgano questo compito, ma perché – più banalmente – nessuno ha mai chiesto loro, al “bene culturale in questione”, all’“elemento” chi fossero i membri che se ne prendevano cura! La rilevanza della comunità – presente per la prima volta in una Convenzione

⁹ L. Zagato, *Le culture dell’Europa, l’Europa delle culture*, Milano, Franco Angeli, p. 29; L’UNESCO ha l’obiettivo della tutela delle diverse categorie del patrimonio culturale così come la tutela della diversità culturale. La “Dichiarazione universale sulla diversità culturale” del 2 novembre 2001 costituisce il momento “più solenne della enunciazione teorica del dovere di proteggere la diversità delle culture”; D. Goldoni, *Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO*, in L. Zagato (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 71-81, è interessante la critica: Goldoni considera il concetto di cultura in relazione ad un modello organicistico e ad un modello “ideologico”.

¹⁰ Fino al 2012, il responsabile dell’attuazione della Convenzione 2003 in Italia non ha ritenuto opportuno dare adito alla presentazione di candidature sul modello ICHO1, il quale essendo dedicato alla salvaguardia urgente di un elemento a rischio di sparizione, richiede un forte coinvolgimento nelle pratiche di “rivitalizzazione”. In questo caso si è partiti dalla considerazione che quando un “bene, un elemento” non svolge più funzioni socio-culturali si considera finito. Inoltre, il diritto alla rivitalizzazione, che deve essere contemplato, può essere proprio esclusivamente della comunità e/o del gruppo impegnati nella salvaguardia dell’elemento quale espressione ineliminabile della propria identità collettiva. Ma credo che il processo di “rivitalizzazione” debba impegnare l’Accademia poiché tale processo culturale diventa un percorso metodologico del concetto di cultura che deve essere condiviso.

internazionale – è prevista dall'articolo 2.1 della Convenzione 2003 la quale definisce il patrimonio culturale intangibile soprattutto in relazione alla valenza identitaria delle stesse comunità, inoltre:

- l'articolo 11b della convenzione stabilisce la partecipazione della comunità nei processi di identificazione e definizione del suo patrimonio culturale intangibile;
- l'articolo 13 della stessa convenzione chiede agli stati parte di assicurare la fruizione del patrimonio culturale intangibile nel rispetto dei costumi e degli usi che regolano l'accesso ad aspetti particolari di questo patrimonio;
- l'art. 15 fa appello agli stati parte perché assicurino la più vasta partecipazione delle comunità (o gruppi o individui interessati) alla salvaguardia e alla gestione del patrimonio culturale intangibile.

La rilevanza della comunità è stata oggetto dell'interesse del Consiglio d'Europa concretizzatosi nella realizzazione di una Convenzione definita Convenzione di Faro (Portogallo) con l'elaborazione e la definizione del concetto di "comunità patrimoniale"¹¹.

Nel primo Criterio dell'ICH02, il paragrafo relativo chiede a chi sta redigendo il dossier di presentazione che l'elemento non "sia incompatibile con gli strumenti internazionali esistenti relativi ai diritti umani né con i requisiti di rispetto tra comunità, gruppi, e individui né che sia contrario allo sviluppo sostenibile"¹². Inoltre, nel paragrafo si trovano ulteriori fattori importanti per definire la concettualizzazione di "patrimonializzazione". Tra i "desiderata" della Convenzione 2003, infatti, si trova il riferimento alla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" del 1948, al "Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali" del 1966 e il "Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici" del 1966. Questi aspetti si sviluppano attraverso la realizzazione del dossier di presentazione di una candidatura che dovrebbe diventare elemento del patrimonio culturale dell'umanità. Infatti proprio i richiami ai Diritti Umani, ad esempio, hanno costituito nel 2010 la possibilità di riflettere sulla modalità di presentazione di una candidatura¹³. Proprio Nel 2010, la Croazia era stata redarguita dall'UNESCO in relazione alla presentazione di una candidatura nella quale i soldati croati erano stati assistiti contro i Turchi da una Madonna! Per la prima volta

¹¹ V. Van Zanten, *Glossary. Intangible Cultural Heritage. Prepared by an international meeting of expert at UNESCO, 10-12 June, Leiden, 2002.*

¹² In particolare la sostenibilità riguarda il turismo che anche per gli elementi del patrimonio culturale intangibile non deve prevaricare la realizzazione di esso, in particolare se dovesse riguardare un elemento che include anche preghiere o canti sacri. R. Bendir, *Sense of Place in Sustainable Tourism Development*, in *The Binder Group, LLC, Princetown, Ma.*

¹³ V. Possenti (a cura di), *Diritti umani e libertà religiosa*, Cosenza, Rubettino, 2010; S. Ferrari, *La libertà religiosa nell'Europa occidentale*, in *idem, op. cit.*, pp. 165-174; L. Zagato, *La libertà di religione e le identità culturali*, in *idem, op. cit.*, pp. 159-296.

si parlò di “conflitto storico” e fu chiesto a tutti gli stati parte di cercare di risolvere tale conflitto attraverso gli strumenti previsti nel modello ICH02 relativo al dialogo culturale. Fu così che fu chiesto ad Arezzo, all’indomani della richiesta di presentazione all’UNESCO della festa “Giostra del Saracino”, dove i Turchi venivano debellati grazie alla protezione di San Donato, protettore di Arezzo, di far in modo che le comunità islamiche presenti nel territorio aretino intervenissero per rilasciare il consenso libero e informato alla presentazione della candidatura¹⁴. Ma non si sono avute risposte circa il coinvolgimento delle comunità islamiche del territorio aretino per la presentazione della candidatura ed essa non è stata presentata.

Questo è certamente uno dei primi aspetti che definiscono il concetto di patrimonializzazione: il rispetto non solo delle scelte metodologiche di tipo antropologico, ma anche il consenso con gli altri strumenti legali internazionali che fanno di un elemento un fattore che può essere patrimonializzato, quindi farlo diventare patrimonio dell’umanità¹⁵.

Il primo criterio dell’elemento, insieme al criterio R2 per il quale il paragrafo relativo chiede “la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale intangibile e la necessità del dialogo prima culturale e poi interculturale”, nel caso in cui la candidatura fosse multinazionale. Questa parte del paragrafo contiene più di un aspetto importante per definire il processo patrimoniale. Anzitutto “consapevolezza dell’importanza del patrimonio”. Questo significa che i membri della comunità o del gruppo e in ogni caso le persone che sono localizzate in un territorio devono acquisire la consapevolezza dell’intero patrimonio culturale intangibile e se ci sono elementi analoghi diventa strategico individuare la maniera più appropriata di presentazione: ad “esempio a rete” se ci sono più elementi analoghi. Questa scelta diventa strategica anche ai fini di quel superamento “campanilistici” che ha sempre rivestito una notevole importanza in Italia ai fini della promozione del “dialogo culturale”, cioè ancora una volta trovare l’accordo su quanto può esserci di simile o analogo tra molteplici “beni culturali immateriali o elementi”, come l’UNESCO individua gli aspetti del patrimonio culturale intangibile¹⁶.

¹⁴ L. Mariotti, *Valutazione d’insieme del patrimonio culturale intangibile italiano*, in T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato, *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 203-2010.

¹⁵ T. Scovazzi, *Il patrimonio dell’umanità*, Milano, 2006.

¹⁶ Prima dell’Assemblea Generale di giugno 2012, diversi stati parte avevano chiesto un seminario per discutere proprio sulla terminologia utilizzata: il termine “elemento” non soddisfaceva tutti e erano stati proposti altri termini. Ma gli altri termini scelti si connotavano in modo troppo vicino o analogo a quelli utilizzati in altre Convenzioni UNESCO, come la Convenzione sulle espressioni della diversità culturale. Questi aspetti hanno evidenziato come appropriato il termine “elemento” che, comunque è stato sottolineato, era compito di ciascuno stato parte

A seguito della candidatura italiana tra i Paesi Membri per l'inserimento nell'Organo Sussidiario, nel 2011 l'Italia ha pre-valutato circa 50 candidature provenienti da tutto il mondo per essere iscritte a Bali dal Comitato Intergovernativo. I paesi membri che nel 2011 hanno partecipato all'Organo Sussidiario sono stati: la Giordania, la Croazia, il Kenia, la Repubblica di Korea – i due stati che avevano partecipato già all'organo sussidiario precedente – il Venezuela, l'Italia.

L'analisi e la discussione delle candidature presentate nella Lista Rappresentativa hanno richiesto il consenso di tutti gli stati per l'accettazione della candidatura di tutti gli stati parte dell'Organo Sussidiario. La discussione è stata proficua soprattutto per confermare le scelte che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto in materia di presentazione delle candidature stesse¹⁷. Quindi l'esperienza è stata particolarmente importante per poter portare avanti l'attuazione della Convenzione in Italia. Solo in due occasioni la discussione si è arenata per qualche ora: nel caso della richiesta di iscrizione in Tibet dei Canti Buddhisti della regione di *Ladhat* da parte dei Monaci dei monasteri vedici e buddhisti. La discussione ha analizzato meticolosamente le distinzioni tra teologia e liturgia, intesa come "azione del popolo" e ha raggiunto il consenso per l'iscrizione. La seconda candidatura in discussione riguardava l'iscrizione di un rito Sciamanico in Venezuela. La discussione in questo caso ha riguardato la poca chiarezza terminologica tra "sciamanismo e medico stregone". Infatti nelle teorie disciplinari se la persona che svolge il rito è posseduto dagli spiriti, non è definito sciamano ma medico-stregone perché "lo sciamano" comunica con gli spiriti ma non è posseduto. In questo caso, la ricerca del consenso fra gli stati parte ha dovuto riconoscere che la titolarità è della comunità e non della disciplina, pertanto se la comunità definisce come sciamano l'operatore rituale non si deve definire in altro modo.

In generale, possiamo affermare che il concetto di patrimonio culturale in Italia prende avvio, in seno all'Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche (AISEA) intorno ai primi anni Novanta del Novecento. Successivamente, il saggio di Pietro Clemente relativo a *L'antropologia del patrimonio culturale. Una pratica post classica* in www.fareantropologia.it, presenta ufficialmente alla "comunità degli antropologi" il mondo dell'antropologia dei patrimoni: una configurazione intellettuale e metodologica nuova rispetto alla classicità della disciplina.

promuovere per una migliore comprensione. L. Mariotti, *Spirito e senso dei luoghi. Approccio integrato alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio culturale*, in L. Rami Ceci, *Luoghi e oggetti della Memoria. Valorizzazione del patrimonio culturale. Studio di casi in Italia e in Giordania*, Roma, Armando ed., pp. 97-108.

¹⁷ In seguito a questo processo sono state identificate, in Italia, le prime linee guida dell'ICH02 per essere pubblicate e consultate da quanti hanno interesse a proporre una candidatura sul modello ICH02.

In conclusione il processo di “patrimonializzazione” richiede la messa in opera di una disciplina molto differente da quella che fino ad ora università, musei, centri di ricerca hanno identificato e sviluppato.

Per questo motivo e per quanto fin qui si è detto per rispondere alle richieste delle Convenzioni internazionali sul patrimonio culturale, in particolare sul patrimonio culturale intangibile, si devono affinare sia le conoscenze disciplinari sia l'eventuale specializzazione, ivi incluse la conoscenza giuridica, l'applicazione delle competenze legislative, le competenze di categorie specificamente antropologiche: le concezioni sullo stato, sulla parentela, le concezioni sulla ritualità e le sue forme.

Bibliografia

- E.V. Alliegro, *L'antropologia italiana. Storia e storiografia 1869-1975*, Firenze, SEID ed., 2012.
- A. Arantes, *Diversità cultural e politiche delle differenze nella salvaguardia dell'eredità culturale intangibile*, in “Antropologia Museale”, Bologna, La Mandragola, n. 28-29, pp. 52-61.
- M. Auge, *Non Luoghi*, Milano, Eleutera, 1991.
- Basic Text of the safeguarding the Intangible Cultural Heritage, 2012 edition*, Paris, pp. 34-35.
- R. Bendix, *In search of Authenticity. The Formation of Folklore studies*, Madison, The University of Wisconsin press, 1977.
- C. Bortolotto, *Identificazione partecipativa del patrimonio immateriale* (a cura di), ASPACI, Associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, progetto ECHI-Etnografia Italo-Svizzera per la valorizzazione del patrimonio immateriale, P.O. Cooperazione Transfrontaliera Italo-Svizzera, 2007-2013.
- C. Bortolotto, *Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2011.
- C. Bortolotto, *Les inventaires du patrimoine immatériel d'Italie: Etat, Régions, et associations*, Actes du Colloque Politiques Publiques du patrimoine Culturel Immatériel en Europe du Sud. *Percours, réalisations et perspectives*, Lisbonne, Direcção Geral do Património Cultural, 2011.
- G.L. Bravo, R. Tucci, *I beni culturali demotnoantropologici*, Roma, Carocci ed., 2008.
- M.T. Jaquinta, *Un nuovo approccio al concetto di patrimonio culturale dal Monumento alla tutela del Patrimonio culturale Intangibile*, l'aision Officier, Cooperation with Italy, ICCROM (International Centre for preservation and Restauration of Cultural Property), 2011.
- M. Eliot, W. Schmutz, *Word Heritage: Costructing a Universal Cultural order*, on line in: www.sciencedirect.com.
- C. Ginzburg, *Rappresentazione. La parola, l'idea, la cosa*, in *Idem, Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 82-99.
- A. Gauthier, *Les Mesures de Soutien au Patrimoine Immatériel*, Conseil Québécois du Patrimoine Vivant, Québec, 2012.
- M. Herzfeld, *Anthropology:theoretical practice in Culture and Society*, UNESCO, 2011; [trad. it] *Antropologia. Pratica della teoria nella cultura e nella società*, Perugia, SEID ed, 2012.
- “International Journal of Intangible Heritage”, n. 7, ICOM, 2012.
- C. Levi-Strauss, *Razza e storia ed altri studi di antropologia*, Torino, Einaudi, 1967.
- L. Mariotti, *Tradizioni immateriali e la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio*

culturale immateriale dell'umanità. Analisi delle candidature per l'Organo Sussidiario, Gennaio, giugno-luglio, 2011, Relazione del lavoro svolto.

- L. Mariotti, *Procedure e Criteri d'iscrizione di elementi del patrimonio culturale immateriale*, in "Antropologia Museale", n. 28-29, Bologna, La Mandragola, pp. 83-89.
- L. Mariotti, *Prospettive italiane della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale. Ipotesi di analisi tra antropologia e norme giuridiche*, in C. Bortolotto (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO. Analisi e prospettive*, Roma, Poligrafico dello Stato, 2008, pp. 67-84.
- L. Mariotti, *Valutazione d'Insieme del patrimonio culturale intangibile italiano*, in T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè ed., 2012, pp. 203-210.
- F. Maquet, *L'image des communautés dans l'Espace public*, in C. Bortolotto, *Le Patrimoine culturel Immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, Editions de la maison des Sciences de l'Homme, 2012, pp. 47-71.
- R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- A. Skaunti-Quidada Tebaa, *De l'Immaterialité du patrimoine culturel*, Marrakech, Equipe de Recherche, 2011.
- A. Skunti, *Elementi per una teoria del patrimonio*, in "Antropologia Museale", n. 28-29, Bologna, La Mandragola, 2011, pp. 33-40.